



Ruscello, F., *Gli interventi della pubblica autorità a favore dei minori: uso e abuso dell'art. 403 c.c.*, in «Il diritto di famiglia e delle persone», vol. 45., 3 (luglio-sett. 2016), p. 890-904.

Il testo prende in esame l'articolo 403 del codice civile che disciplina i casi in cui il minore sia materialmente o moralmente abbandonato, oppure stia crescendo in locali pericolosi e insalubri o sia allevato da persone che per diverse motivazioni non siano in grado di provvedere a lui. Davanti a ciò, la pubblica autorità, attraverso gli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in un luogo sicuro finché si possa provvedere in maniera definitiva alla sua protezione. Si sottolinea che la Cassazione, in una recente pronuncia, ha ribadito la vigenza di questa disposizione, sulla quale si è molto discusso riguardo il ritenere che fosse abrogata implicitamente, in seguito alla disciplina introdotta con gli articoli 2 e seguenti della legge 184/1983 per i casi dei minori privi di un ambiente familiare idoneo. Quando fu introdotto l'articolo 403, mancava un sistema predisposto a protezione dei minori e nel contesto politico e sociale del tempo i poteri delle autorità amministrative di polizia erano ancora molto forti. Le disposizioni già presenti in riferimento all'infanzia riguardavano più che altro la volontà di disciplinare alcune situazioni largamente diffuse come l'abbandono di minori, o quelle degli orfani di guerra o vittime di calamità naturali, o di minori affidati a privati da parte delle pubbliche istituzioni.

Oggi, molte delle ipotesi contenute nel 403 sono certamente regolate dagli articoli 2 e seguenti della legge 184/1983, ma non per questo esso deve essere considerato come implicitamente abrogato, poiché, diversi, ma comunque ancora validi, sono il relativo campo di operatività e i limiti entro i quali è possibile far ricorso a questo articolo.

Spiega l'autore che «la circostanza che vi sia una normativa che, per molti aspetti, ha assorbito quella prevista precedentemente dal codice altro non può indicare, più semplicemente, se non che il suo contenuto deve essere interpretato, evolutivamente, alla luce del nuovo istituto, per come questo è stato disciplinato dalla legge 184/1983 e, se vi dovessero essere spazi in tal senso, allo scopo di colmare gli eventuali vuoti lasciati dalla più recente normativa». Il ricorso all'articolo in analisi deve essere inteso certamente in forma molto restrittiva, mai per evitare o addirittura aggirare, tutte quelle garanzie che sono offerte dai tribunali per i minorenni, le quali, purtroppo, a volte richiedono un tempo eccessivo. I casi per i quali si possa ritenere necessaria l'applicazione dell'articolo 403 sono quelli estremi, nei quali la pubblica autorità non abbia realmente la possibilità di restare in attesa di una decisione presa dal tribunale.